



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0003966  
del 26/03/2019 ore 14:32:50  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 26 MAR. 2019

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio  
Via Libia, n. 2  
21052 Busto Arsizio (VA)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 33/2019 – Comunicazione all'Ordine dell'azione penale da parte della Procura nel caso di misure cautelari*

Con riferimento al Vostro quesito del 25 febbraio 2019 (prot. CNDCEC n. 2868 del 28.02.2019), con il quale si chiede conferma della interpretazione della previsione normativa contenuta nell'art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 139/05 - il quale dispone che "*L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto*" – ovvero se incomba sulla Procura l'obbligo di comunicazione all'Ordine anche nel caso di esecuzione di misure cautelari a carico dell'iscritto prima della richiesta di rinvio a giudizio, si osserva quanto segue.

Con riguardo al tema delle misure cautelari, si ritiene che il sopra indicato art. 50 vada interpretato alla luce di quanto disposto dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139/05, il quale stabilisce i casi in cui debba essere obbligatoriamente disposta la misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione. Tale norma, infatti prevede che "*La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici*".

Ne deriva che, nei casi descritti, il Consiglio (di Disciplina) dell'Ordine ha l'obbligo di disporre, previa apertura del procedimento disciplinare, la sospensione cautelare dell'iscritto dall'esercizio della professione, laddove lo stesso sia attinto da provvedimento di misura cautelare disposta dall'Autorità Giudiziaria. Ciò implica necessariamente, da parte di quest'ultima, un obbligo di informazione all'Ordine di appartenenza dell'iscritto (*rectius*: al Consiglio di Disciplina dell'Ordine dove è iscritto il professionista sottoposto a misura cautelare) che si evince dall'azione disciplinare vincolata ("la sospensione cautelare è comunque disposta") in capo all'Organo disciplinare.

Premesso quanto sopra ed in risposta al quesito *de quo*, si ritiene che l'art. 50 dell'Ordinamento contempli parimenti l'obbligo, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di comunicare al Consiglio (di Disciplina) dell'Ordine ove è iscritto il professionista le misure cautelari disposte a carico del medesimo, anche laddove non sia ancora intervenuta richiesta di rinvio a giudizio.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 